

# Industria 4.0, tramite pec l'invio sblocca crediti

Luca Gaiani

Per investimenti 4.0 e crediti ricerca e sviluppo (R&S), la comunicazione sblocca compensazioni si effettua con una Pec. Dalla mattinata di ieri lunedì 29 aprile, le imprese interessate possono trasmettere il modello previsto dal decreto Mimit del 24 aprile, debitamente compilato e firmato digitalmente, all'apposito indirizzo Pec attivato dal Gse (gestore dei servizi energetici). L'agenzia delle Entrate dovrebbe ripristinare la piena operatività delle compensazioni di crediti con anno di riferimento 2023 e 2024.

Sul sito del Gse, è stato reso disponibile, proprio nella giornata di ieri lunedì 29 aprile, il modello con cui comunicare i dati degli investimenti 4.0 (commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020) e delle attività di ricerca e sviluppo (commi 200 e seguenti della legge 160/2019) che si intendono effettuare dal 30 marzo scorso nonché di quelli che sono stati effettuati nel 2023 e fino al 29 marzo 2024 (per la ricerca e sviluppo solo in quest'ultimo periodo).

La comunicazione, che per gli investimenti avviati dal 30 marzo è doppia (ex ante ed ex post), è posta, come stabilito dall'articolo 6 del Dl 39/2024, quale condizione di fruibilità dei crediti e deve dunque precedere la presentazione del modello F24.

Il modello, come chiarisce il comunicato del Gse, deve essere firmato digitalmente (non è ammessa una scansione di un modello con firma olografa) dal legale rappresentante e trasmesso via Pec all'indirizzo [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it).

Il comunicato pubblicato nel sito del Gse non contiene istruzioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel decreto direttoriale, sicché restano ancora dubbi su alcuni dati da indicare nel modello, con particolare riferimento al periodo di realizzazione degli investimenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 aprile).

Il modello editabile a cui si accede dal sito del Gse non riporta (sia per gli investimenti 4.0 che per le attività di ricerca e sviluppo), a differenza di quello allegato al decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'espressa indicazione della forma «MM-AAAA» nel periodo di realizzazione degli investimenti. I campi dedicati a questi dati sono peraltro a compilazione libera (è dunque possibile inserire un periodo nella forma mese-anno, come ad esempio «04-2024 / 12-2024»), sicché alla modifica non pare doversi attribuire alcun effetto sostanziale.

Con l'apertura del canale di trasmissione della modulistica, l'agenzia delle Entrate dovrà ripristinare la piena operatività (che era stata sospesa dalla risoluzione 19/E/2024) delle compensazioni per i codici tributo «6936» e «6937» (anni 2023 e 2024) nonché «6938», «6939» e «6940» (anno 2024). Il blocco non riguardava invece i crediti da investimenti in beni materiali effettuati nel 2022 o nella coda temporale del

30 novembre 2023, se prenotati nel 2022 (comma 1057 della legge 178/2020). Per questi investimenti, nessuna comunicazione deve essere effettuata prima di compensare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA